

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELLA TA.RI

Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo, elabora annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati, apposite liste di carico dei contribuenti e liquida la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 646, L.147/13, in sede di prima applicazione la tassa è liquidata considerando le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine sono state ritenute valide ai fini Tari, le dichiarazioni presentate entro il 31/12/2013 per i prelievi tares/tarsu aperte al 31/12/2013.

Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti apposito prospetto riassuntivo (avviso di pagamento) allegando i moduli di versamento (modelli F24 semplificato)

È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento per poter eseguire il versamento entro il termine di scadenza previsto.

In caso di mancato recapito o smarrimento è possibile richiedere copia dell'avviso e del modello F24 presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Termine di pagamento

Il pagamento della TA.RI. deve essere effettuato **in due rate**, entro le scadenze del:

- 16 marzo e 16 settembre (che possono essere variate annualmente con Delibera di Giunta Comunale)
- oppure **in unica soluzione entro il 16 giugno.**

Modalità di pagamento

Il versamento della TA.RI. deve essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale, home banking senza aggravio di ulteriori spese utilizzando esclusivamente i modelli F24 ricevuti.

Pagamento della TA.RI. dall'estero (dati bancari validi fino al 31.12.2018)

I residenti all'estero che non possono utilizzare il modello F24 per il pagamento della TA.RI., devono effettuare un bonifico sul conto di Tesoreria Comunale Unicredit Banca

IBAN: IT93S0200836770000100555463 - BIC (o SWIFT) UNCRITM1NP1. - intestato a Comune di Castiglione dei Pepoli e come causale del versamento devono indicare :

- Il codice fiscale o la partita iva del contribuente o, in mancanza il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto.

- La sigla "- TA.RI. - Tassa sui rifiuti anno (di competenza):

La copia dei versamenti deve essere inoltrata al Comune anche per email, fax o posta certificata.

RISCOSSIONE

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento e' notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. La riscossione coattiva si opera nei modi di legge, anche attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2 del Regolamento Comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

RIMBORSI

Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un importo superiore al dovuto e' possibile presentare domanda di rimborso compilando la modulistica predisposta e allegando la documentazione relativa al pagamento e alla motivazione della richiesta rimborso.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.